



COMUNE DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 13 DEL 15/07/2026

OGGETTO:

DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PIAZZA DELLA FIERA PER SPOSTAMENTO SPERIMENTALE DEL MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA (Sindaco)

Vista la necessità di vietare il transito e la sosta con rimozione forzata dei veicoli presenti, in relazione allo svolgimento del mercato settimanale della domenica così come spostato in via sperimentale con propria ordinanza numero 12 del 15/07/2026 sulla piazza denominata Della Fiera, lato sud est come meglio dettagliato nel dispositivo del presente provvedimento;

Visto il "Nuovo Codice della Strada", emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il sopralluogo effettuato dal Servizio di Polizia Locale congiuntamente all'assessore competente dal quale è emersa la necessità di vietare la sosta ed il transito nella giornata di domenica dalle ore 07.00 alle ore 13.00 per garantire il regolare svolgimento del mercato settimanale;

Ritenuto, anche a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, di dovere dare corso al provvedimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- 1) Il transito e la sosta ai veicoli sulla strada indicata in oggetto sono temporaneamente vietati come segue:
nelle giornate di **domenica** dalle ore 07.00 alle ore 13.00 a fare data dal 26 luglio 2026, e così sino a nuova disposizione, su Piazza Della Fiera comprensivo di una adeguata riserva di spazio destinata ad accogliere il mercato settimanale della domenica così come spostato con ordinanza n. 12 del 15/07/2026 insistente sulla Piazza della Fiera; nell'area contigua alla zona posta in cima a via Umberto I è vietato il transito ed è, altresì, vietata la sosta con rimozione forzata con esclusione dei mezzi in uso agli operatori commerciali.
- 2) L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'apposizione della segnaletica stradale, ai fini di rispettare le norme del codice della strada ed il relativo regolamento sopra richiamato.

- 3) Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale, dell'ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- 4) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, contro la presente ordinanza, in applicazione dell'art. 29 del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere, ovvero in relazione alla natura dei segnali apposti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, ovvero può essere proposto ricorso straordinario ai sensi degli artt. 8 e 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.
- 5) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, nella persona del Sindaco pro-tempore.
- 6) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento.

Dalla Residenza comunale, 15/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
Michel BOUQUET
(f.to in originale)